



Nuoro, 14 gennaio 2026

## ROTTAMAZIONE-QUINQUES

### **Perimetro oggettivo**

I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli avvisi bonari,
- di contributi previdenziali dovuti all'INPS,
- esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento,

possono essere estinti senza interessi e sanzioni versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

### **Termini di pagamento**

Il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza:

- a) la prima, la seconda e la terza, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- b) dalla quarta alla cinquantunesima, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%

Non sarà possibile chiedere la rateizzazione ordinaria delle relative cartelle.

### **Procedura per l'adesione**

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 21 gennaio 2026.

Nella dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Nel termine del 30 aprile 2026 il debitore può integrare una dichiarazione già presentata.

### **Determinazione somme da versare**

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Effetti della presentazione della dichiarazione**

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 54, D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

### **Comunicazione importo dovuto**

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

### **Effetti su precedenti dilazioni**

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni.

### **Mancato o insufficiente versamento**

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento,

la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

### **Ulteriori debiti definibili**

Per le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Possono essere estinti anche i seguenti debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, quindi non quelli ammessi alla c.d. Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata per i tributi da loro disciplinati e gestiti, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali.

### **Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento, telefonicamente o via mail.**

La presente informativa sarà presto disponibile sul nostro sito internet e potrete comunque tenervi aggiornati sulle principali novità tramite il canale social <https://www.facebook.com/troncieassociati>

Cordiali Saluti